

(N. 953)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(CRAXI)

e dal **Ministro per la Funzione Pubblica**

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1984

Modificazioni alla legge 29 marzo 1983, n. 93
(legge-quadro sul pubblico impiego)

ONOREVOLI SENATORI. — La sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 13 luglio 1984, nell'affermare la costituzionalità della legge 29 marzo 1983, n. 93, ha ribadito che la stessa legge costituisce norma di riforma economico-sociale e che i principi da essa desumibili costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento. È pertanto costituzionalmente legittima la riferibilità della legge stessa sia alle Regioni a statuto ordinario, sia alle Regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Nell'affermare quanto sopra però la Corte costituzionale ha individuato, nella stessa sentenza, alcune norme della legge-quadro, per lo più di carattere procedimentale, suscettibili di incidere sull'autonomia costituzionalmente garantita delle Regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

In particolare la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale:

1) dell'articolo 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui non fa salva la competenza della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale della Regione;

2) dell'articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, in quanto esclude le Regioni dal procedimento dell'accordo per il personale dipendente dalle unità sanitarie locali;

3) dell'articolo 10, terzo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla « disciplina di legge » in materia di ordinamento degli uffici.

ci regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente articolo 2, e quelli richiesti dalle altre peculiarità del rispettivo ordinamento, nonchè dalle disponibilità del bilancio regionale.

Si rende dunque necessario provvedere con urgenza a colmare il vuoto normativo venutosi a creare in seguito alla dichiarata illegittimità costituzionale delle predette disposizioni anche per evitare tempestivamente dubbi interpretativi che potrebbero evidenziarsi in occasione dei rinnovi contrattuali del triennio 1985-1987 ormai prossimi.

Per quanto riguarda la prima delle disposizioni dichiarate incostituzionali non è necessario un intervento legislativo trattandosi di una semplice delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma in riferimento alle competenze costituzionalmente garantite della regione Trentino-Alto Adige.

L'articolo 1 del disegno di legge sostituisce l'intero articolo 9 della citata legge n. 93 del

1983 (legge-quadro sul pubblico impiego) stabilendo la composizione della delegazione di parte pubblica per gli accordi riguardanti i dipendenti delle unità sanitarie locali in maniera tale che vi siano rappresentate le Regioni.

L'articolo 2 sostituisce l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 93 del 1983 stabilendo, conformemente alla pronuncia della Corte costituzionale, che le Regioni approvano la disciplina contenuta nell'accordo con proprio provvedimento, facendo salva, ove occorra, la possibilità di adattamento dell'accordo sindacale nazionale alle peculiarità regionali ed alle disponibilità del bilancio regionale.

L'articolo 3 prevede l'immediata entrata in vigore della legge, disposizione questa particolarmente necessaria in considerazione dell'ormai prossima scadenza degli accordi sindacali per il triennio 1983-85 e della conseguente necessità di dare avvio alle trattative per il prossimo triennio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 9 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Art. 9. - (*Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale*). — Per gli accordi riguardanti dipendenti delle unità sanitarie locali (USL), fermo restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro della sanità, da cinque rappresentanti designati dalle Regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e da due rappresentanti della Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).

Al Consiglio dei ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie, come previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15 ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è sostituito dal seguente:

« Al fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici

dipendenti dalle Regioni entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo stanziato nel bilancio regionale ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.